

Conferenza Episcopale Italiana e Conferenza Italiana Superiori Maggiori

Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili

Roma, 24 giugno 2019

(Edizione aggiornata alla normativa vigente | Novembre 2023)

«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme» (1 Cor 12,26). Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell'intera comunità, siano credenti o non credenti. Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità.

(PAPA FRANCESCO, *Lettera al Popolo di Dio*, 20 agosto 2018)

INDICE

PRINCIPI GUIDA

Premessa

Rinnovamento ecclesiale

Protezione e tutela dei minori e degli adulti vulnerabili

Ascolto, accoglienza e accompagnamento delle vittime

Responsabilizzazione comunitaria e formazione degli operatori pastorali

Formazione dei candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata

Giustizia e verità

Collaborazione con la società e le autorità civili

Trasparenza e comunicazione

Strutture e servizi operativi

INDICAZIONI OPERATIVE

1 Destinatari

2 Ascolto, accoglienza e accompagnamento delle vittime

3 Selezione, formazione e accompagnamento degli operatori pastorali

4 Selezione, formazione e accompagnamento del clero

5 Trattazione delle segnalazioni di presunti abusi sessuali nei confronti di un minore o di un adulto vulnerabile, commessi in ambito ecclesiale da chierici o membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica

6 Procedure canoniche in caso di presunto abuso sessuale, commesso da parte di chierici nei confronti di minori

7 Accompagnamento degli abusatori

8 Rapporti con le autorità civili

9 False accuse

10 Informazione e comunicazione

11 Servizi ecclesiali a tutela dei minori e degli adulti vulnerabili

12 Strumenti di verifica

13 Operatività, aggiornamento e revisione delle Linee guida

ALLEGATI

Riferimenti normativi

I PRINCIPI GUIDA

PREMESSA

«In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: “Chi, dunque, è più grande nel regno dei cieli?”. Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: “In verità io vi dico: se non vi convertirte e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me”» (Lc 18,1-5).

Entrare nel Regno vuol dire avere la vita stessa di Dio. Gesù assegna una qualità teologica alla condizione dei bambini (cfr. Mc 10,14). Siamo di fronte a una beatitudine rivolta al futuro, una condizione da raggiungere con l’impegno della libertà.

Per Gesù vi sono condizioni della fanciullezza che qualificano la forma vera della fede. Pensiamo anzitutto allo stupore, tipico di chi non ricava dal proprio sapere un motivo di presunzione, ma una disponibilità alla novità; ne è esempio eloquente la figura di Zaccheo (cfr. Lc 19,1-10). Una seconda caratteristica è quella del “buttarsi”, implicando sé stessi: da bambini è facile appassionarsi e spendersi senza misura; da grandi è impresa ardua, perché forte è la preoccupazione di perdersi e di perdersi. Tocca proprio ai grandi, però, vivere la passione con fedeltà, senza scivolare nella grigia abitudine di chi è pigro o semplicemente rassegnato. La sfida, dunque, per vivere da cristiani in questo mondo è diventare grandi con uno stile “bambino”.

Dato che la fiducia e la passione ne costituiscono l’alfabeto, si capisce perché Gesù ammetta una sintonia congenita tra il suo Vangelo e i bambini che stavano volentieri con Lui. Proprio per questo, però, chi abusa della fiducia e perverte lo sguardo di un bambino spalanca l’abisso nel quale il Dio affidabile è sopraffatto dalla menzogna che conduce alla morte. «Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare» (Mt 18,6).

Ogni ostacolo posto alla maturazione della fiducia mina la speranza: ingenera il sospetto che la vita non sia degna di essere vissuta. Qualsiasi abuso sui fanciulli e sui più vulnerabili, ancor prima di essere un delitto, è un peccato gravissimo, ancor più se coinvolge coloro ai quali è affidata in modo particolare la cura dei più piccoli. Per questo motivo la Chiesa Cattolica in Italia intende contrastare e prevenire questo triste fenomeno con assoluta determinazione.

PRINCIPI GUIDA

La Chiesa Cattolica in Italia si riconosce in alcuni principi guida.

RINNOVAMENTO ECCLESIALE

«L'unico modo che abbiamo per rispondere a questo male che si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci coinvolge e ci riguarda tutti come Popolo di Dio. Questa consapevolezza di sentirci parte di un popolo e di una storia comune ci consentirà di riconoscere i nostri peccati e gli errori del passato con un'apertura penitenziale capace di lasciarsi rinnovare da dentro. Tutto ciò che si fa per sradicare la cultura dell'abuso dalle nostre comunità senza una partecipazione attiva di tutti i membri della Chiesa non riuscirà a generare le dinamiche necessarie per una sana ed effettiva trasformazione» (PAPA FRANCESCO, Lettera al Popolo di Dio, 20 agosto 2018).

Tutta la comunità è coinvolta nel rispondere alla piaga degli abusi non perché tutta la comunità sia colpevole, ma perché di tutta la comunità è il prendersi cura dei più piccoli. Ogni qualvolta uno di loro viene ferito, tutta la comunità ne soffre perché non è riuscita a fermare l'aggressore o a mettere in pratica tutto ciò che si poteva fare per evitare l'abuso. Non si tratta però solo di fare il possibile per prevenire gli abusi: è richiesto un rinnovamento comunitario, che sappia mettere al centro la cura e la protezione dei più piccoli e vulnerabili come valori supremi da tutelare. Solo questa conversione potrà permettere a tutta la comunità di vincere ogni silenzio, indifferenza, pregiudizio o inattività per diventare partecipazione, cura, solidarietà e impegno.

PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI E DEGLI ADULTI VULNERABILI

La cura e protezione dei minori e degli adulti vulnerabili costituisce un punto di riferimento imprescindibile e un criterio dirimente delle scelte operate in queste Linee guida. Cura e protezione sono parte integrante della missione della Chiesa nella costruzione del Regno di Dio. La fedeltà al Vangelo è fedeltà a Dio e all'uomo. Prendersi cura dei più piccoli e deboli è dunque una necessità, che deve essere rinnovata con forza, anche a fronte di tradimenti che in passato hanno toccato in profondità la stessa comunità ecclesiale. Prendersi cura dei piccoli e dei deboli significa in primo luogo orientare il proprio cuore, il proprio sguardo e il proprio operato a favore dei più piccoli e indifesi, attraverso una corresponsabilità della comunità condivisa con tutta la società civile. Un primo passo si riconosce nell'ascolto delle vittime e nella loro presa in carico, favorendo una cultura della prevenzione, la formazione e informazione di tutta la comunità ecclesiale, la creazione di ambienti sicuri per i più piccoli, l'attuazione di procedure e buone prassi, la vigilanza e quella limpidezza nell'agire, che sola costruisce e rinnova la fiducia.

ASCOLTO, ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO DELLE VITTIME

Occorre dare il giusto e dovuto ascolto alle persone che hanno subito un abuso e trovato il coraggio di denunciare. La vittima va riconosciuta come persona gravemente ferita e ascoltata con empatia, rispettando la sua dignità. Tale priorità è già un primo atto di prevenzione perché solo l'ascolto vero del dolore delle persone che hanno sofferto questo crimine ci apre alla solidarietà e ci interpella a fare tutto il possibile perché l'abuso non si ripeta. Questa è l'unica via per passare dal sapere qualcosa sull'abuso sessuale al sentire, patire, conoscere e cercare di comprendere ciò che è realmente accaduto nella vita di una vittima, così da sentirci interpellati a un rinnovamento personale e comunitario. Come Chiesa ci sentiamo quindi tutti chiamati in prima persona a una profonda reazione morale, a promuovere e testimoniare la vicinanza a coloro che sono stati feriti da un abuso. L'ascolto, poi, si deve tradurre concretamente nella disponibilità evangelica a prenderci cura delle vittime, ad accompagnarle e supportarle in un percorso di riconciliazione, guarigione interiore e pace. Se tutta la comunità ecclesiale è coinvolta in questo cammino, coloro che hanno abusato o sfruttato sessualmente un minore o un adulto vulnerabile, soprattutto se questi piccoli erano affidati alle loro cure pastorali, hanno il dovere morale di

una profonda conversione personale, che conduca al riconoscimento della propria infedeltà vocazionale, alla ripresa della vita spirituale e, non da ultimo, all'umile richiesta di perdono alle vittime delle loro azioni.

RESPONSABILIZZAZIONE COMUNITARIA E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PASTORALI

Responsabilizzare la comunità comporta farsi carico della protezione dei minori e degli adulti vulnerabili come missione comunitaria che non può essere semplicemente delegata ad alcune strutture o persone. Ciascuno può e deve fare la sua parte, cominciando da un rinnovamento interiore e passando attraverso un rinnovamento comunitario. In questo percorso, nel quale l'intera comunità si fa carico di un cambiamento culturale che metta al centro i più piccoli e vulnerabili, si inserisce il discernimento circa gli operatori pastorali e quanti, in modi diversi, hanno contatto con i minori nelle comunità ecclesiali: animatori, educatori, catechisti, allenatori, insegnanti e tutti coloro che sono impegnati in attività di culto, carità, animazione e ricreazione. Sono persone che con grande generosità si prestano ad un prezioso servizio, per il quale vanno formate e rese corresponsabili dello stile e delle scelte della Chiesa per la protezione e cura dei più piccoli e vulnerabili.

FORMAZIONE DEI CANDIDATI AGLI ORDINI SACRI E ALLA VITA CONSACRATA

Il delicato compito di guidare le comunità in uno spirito di servizio fedele al Vangelo e al mandato della Chiesa richiede una grande prudenza nei criteri di ammissione al cammino formativo e alla professione religiosa di seminaristi e candidati alla vita presbiterale e consacrata. Occorre in primo luogo un profondo e radicato cammino spirituale, plasmato dalla preghiera e dall'incontro con la Parola di Dio. Sono necessari, quindi, itinerari pedagogici che mirino a formare nei soggetti una solida identità e il senso autentico di quella particolare autorità legata al sacerdozio e alla consacrazione religiosa, che è l'autorità del servizio e della compassione; l'autorità di chi pone liberamente la propria vita al servizio degli altri. Anche nella scelta celibataria risulta essenziale porre attenzione alla qualità delle relazioni. Il celibato, infatti, è espressione della centralità di Gesù, quale tesoro scoperto e gelosamente custodito, passione che riempie di luce e senso ogni frammento dell'esistere e dell'amare. Il celibe per Cristo è colui che ha imparato a vivere insieme due passioni in un processo che perdura tutta la vita: ama Dio con cuore umano (includendo anche le sue fragilità e ferite) e ama le persone (specie quelle più vulnerabili) con un cuore sempre più simile a quello di Dio. Grande attenzione andrà riservata alla formazione permanente, così da essere perseveranti nelle proprie scelte, rinnovandone nel tempo le motivazioni: occorre essere fedeli e creativamente capaci di rispondere alla proposta d'amore sempre nuova di Dio. La formazione permanente è esattamente questa libertà che si rinnova ogni giorno e rimotiva la scelta facendone scoprire bellezze inedite, fino a suscitare profonda gioia in chi ha scelto di appartenere totalmente a Dio.

GIUSTIZIA E VERITÀ

La Chiesa ricerca la verità e mira al ristabilimento della giustizia: perché questi obiettivi siano perseguiti senza esitazione, se ne fa promotrice con tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la fattiva collaborazione con l'autorità civile. Nessun silenzio o occultamento può essere accettato in tema di abusi. Il rigoroso rispetto della normativa canonica e di quella civile, la redazione e l'applicazione di procedure e protocolli, oltre che il supporto di specifiche competenze professionali e di Servizi strutturati a livello diocesano o interdiocesano possono consentire agli Ordinari di fare quanto a loro compete nella massima chiarezza e trasparenza. Va perseguita la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, e vanno prese tutte le iniziative idonee per impedire la reiterazione dei reati. Le procedure canoniche vanno rigorosamente rispettate: esse non hanno lo scopo di sostituirsi all'autorità civile, bensì quello di perseguire l'accertamento della verità e il ristabilimento della giustizia all'interno della comunità ecclesiale anche, in quei casi in cui determinati comportamenti non siano considerati reati per la legge dello Stato, ma lo sono per la normativa canonica.

COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ E LE AUTORITÀ CIVILI

La Chiesa è chiamata ad aprirsi alla promozione di una cultura della prevenzione di ogni forma di abuso, di una cultura della cura e della protezione dei minori e delle persone vulnerabili, in dialogo e confronto coraggioso con università, servizi sociali, enti locali, le associazioni di volontariato.

La Chiesa vuole promuovere un clima culturale e progetti formativi volti a costruire una società più giusta, a partire dalla comunità credente, dove ogni persona abbia il diritto di vivere in un contesto depurato da ogni genere di copertura e collusione con forme di violenza e sopruso. In tale spirito si inserisce la collaborazione con l'autorità civile, nel rispetto della reciproca autonomia e della normativa canonica, civile e concordataria. Essa trova un punto di convergenza nella comune ricerca del bene dei più piccoli e indifesi, della verità e del ristabilimento della giustizia. In un clima di dialogo e confronto, la collaborazione, la stima e la fiducia reciproca possono far progredire verso un mondo più sicuro per tutti.

TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Risulta di grande valore un'informazione corrispondente alla verità, che sappia evitare strumentalizzazioni e parzialità. La comunità dei credenti deve essere adeguatamente informata delle scelte operate dalla Chiesa con queste Linee guida, le prassi e i protocolli adottati, le misure prese per tutelare al meglio i più piccoli e vulnerabili. Un'informazione corretta è già parte integrante di un processo sempre più necessario di formazione permanente dell'intera comunità ecclesiale.

Nel caso del singolo procedimento di accertamento della verità da parte delle autorità ecclesiastiche e civili, l'onere di giusta informazione dovrà essere ponderato con il carattere di segretezza tipico di alcune fasi del procedimento (come durante l'indagine previa, per garantire l'efficacia dell'azione investigativa) e con l'obbligo di tutelare, per quanto possibile, la buona fama e la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti. Competenze professionali e strumenti adeguati saranno fondamentali per approntare un servizio di informazioni chiaro ed efficiente.

STRUTTURE E SERVIZI OPERATIVI

A supporto dei compiti propri dei Vescovi e dei Superiori maggiori degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica sono individuati Servizi e strumenti a livello nazionale, interdiocesano e locale. Non si tratta di sostituire gli Ordinari nelle loro responsabilità, ma di supportarli attraverso l'apporto prezioso di competenze e professionalità educative, mediche, psicologiche, canonistiche, giuridiche, pastorali e comunicative. Di grande importanza sarà che tali Servizi possano aiutare a diffondere una cultura della prevenzione, strumenti di formazione e informazione, oltre che protocolli procedurali. All'occorrenza potranno anche rivelarsi utili per la gestione delle segnalazioni.

Di non meno rilievo è il fatto che, accanto ad un livello nazionale e un livello interdiocesano, ci sia sempre, a livello locale, un referente diocesano. L'efficacia dei Servizi si misura anche sulla loro capacità di essere presenti sul territorio in modo puntuale e capillare, in sintonia d'azione e d'intenti con gli organismi interdiocesani e nazionali, al fine di una feconda e vicendevole interazione.

INDICAZIONI OPERATIVE

1. DESTINATARI

Le presenti Linee guida si applicano a tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, individuale o associato, all'interno delle comunità ecclesiali in Italia. Esse si applicano anche, compatibilmente al diritto proprio e alla normativa canonica, a tutti gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita apostolica, nella misura in cui questi non dispongano di proprie Linee guida.

2. ASCOLTO, ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO DELLE VITTIME

2.1 Chi afferma di essere stato vittima di un abuso sessuale in ambito ecclesiale, come pure i suoi familiari, hanno diritto ad essere accolti, ascoltati e accompagnati: il Vescovo e il Superiore competente devono sempre essere disposti ad accogliere e ascoltare queste persone, sia personalmente sia attraverso un proprio delegato esperto in materia.

2.2 L'ascolto di coloro che affermano di aver sofferto un abuso sessuale in ambito ecclesiale deve continuare nel tempo e farsi percorso di tutela e di cura attraverso cammini di giustizia e riconciliazione.

2.3 Poiché ogni abuso sessuale colpisce la totalità della persona in ogni suo aspetto -fisico, psichico, relazionale, morale -e soprattutto può creare una ferita profonda nel suo vissuto spirituale, la Chiesa assicura alle vittime e alle loro famiglie sostegno terapeutico, psicologico e spirituale.

2.4 Ogni forma di sostegno delle vittime e della loro sofferenza da parte della comunità ecclesiale deve avvenire secondo principi di legalità e trasparenza, così da non poter mai essere considerata un mezzo per tacitare le vittime stesse, ma una modalità con cui cercare di lenirne la sofferenza e favorirne la guarigione interiore.

2.5 Anche le comunità ecclesiali coinvolte più da vicino vanno adeguatamente accompagnate e supportate nell'elaborazione dell'abuso avvenuto.

3. SELEZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PASTORALI

3.1 La disponibilità di chi intende collaborare nelle strutture ecclesiali, a qualsiasi titolo, dal rapporto di lavoro a quello di volontariato, deve essere vagliata e accolta con attenzione.

3.2 Chiunque opera nelle comunità ecclesiali deve essere consapevole e far proprie queste Linee guida nella condivisione del comune impegno per la tutela dei minori.

3.3 Per rafforzare una cultura della protezione dei minori è necessario curare con particolare attenzione la formazione e l'educazione di coloro che operano nelle comunità ecclesiali. A tal fine il *Servizio Regionale per la Tutela dei Minori (=SRTM)*, il *Servizio Interdiocesano per la Tutela dei Minori (=SITM)* e il *Referente Diocesano per la Tutela dei Minori (=RDTM)*, anche sulla base di quanto proposto dal *Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori (=SNTM)*: a) promuovono specifici programmi di selezione e formazione di coloro che operano a contatto con i minori; b) in collaborazione con genitori, autorità civili, educatori e altre organizzazioni della comunità predispongono percorsi di formazione in merito ai modi in cui realizzare e mantenere un ambiente sicuro per i minori. Tali percorsi, adatti all'età,

dovranno spiegare cosa sia l'abuso sessuale, come identificarlo, quali siano le tecniche di adescamento, come riportare i sospetti abusi sessuali alle autorità civili ed ecclesiastiche; c) predispongono testi appropriati di preghiere e catechesi sul tema della dignità e del rispetto dei minori per favorire e accrescere la vita spirituale della comunità, necessario fondamento di una reale e consapevole cura dei più fragili.

4. SELEZIONE, FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DEL CLERO

4.1 Particolare cura e attenzione deve essere riservata alla selezione dei candidati all'ordine sacro e alla vita consacrata. I Vescovi e i Superiori maggiori non vi ammettano persone che non abbiano dimostrato un profondo e strutturato equilibrio personale e spirituale.

4.2 Ai futuri chierici e religiosi deve essere garantita una sana formazione umana, psicologico-affettiva e spirituale. Pertanto «nel programma sia della formazione iniziale che di quella permanente, sono da inserire lezioni specifiche, seminari o corsi sulla protezione dei minori. Una informazione adeguata deve essere impartita in modo adatto, dando anche rilievo alle aree di possibile sfruttamento e violenza, come, ad esempio, la tratta dei minori, il lavoro minorile e gli abusi sessuali sui minori o sugli adulti vulnerabili» (*Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*, n. 202), la pedopornografia. I futuri chierici, come pure i candidati alla vita religiosa, siano resi consapevoli delle loro responsabilità a tal riguardo, sia ai sensi del diritto canonico che del diritto civile.

4.3 «Massima attenzione dovrà essere prestata al tema della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, vigilando che coloro che chiedono l'ammissione in un Seminario o in una casa di formazione, o che già presentano la domanda per ricevere gli Ordini o la consacrazione religiosa, non siano incorsi in alcun modo in delitti o situazioni problematiche in questo ambito» (*Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*, n. 202). Oltre alla documentazione stabilita dal diritto universale, particolare e proprio, venga sempre richiesto ai candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata di sottoporsi a una valutazione specialistica effettuata da un esperto approvato dall'Ordinario, che possa ragionevolmente escludere che il candidato sia affetto da deviazioni sessuali ovvero da disturbi della personalità o da altri disturbi psichiatrici, che possano incidere sul controllo degli impulsi sessuali, favorendo la commissione di reati sessuali o l'assunzione di comportamenti sessuali inappropriati. Piena osservanza deve essere assicurata alle previsioni contenute nel *Decreto generale circa la ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose* (CEI, 27 marzo 1999), riservando una rigorosa attenzione allo scambio d'informazioni, complete e veritiere, in merito a quei candidati al sacerdozio che si trasferiscono da un seminario all'altro, tra diocesi diverse o tra istituti religiosi e diocesi (cfr. *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*, n. 198). La documentazione ecclesiastica potrà essere opportunamente completata con attestazioni civili che escludano qualsiasi precedente in materia.

4.4 La formazione dei chierici e dei religiosi sulle tematiche relative alla tutela e protezione dei minori degli adulti vulnerabili e alla prevenzione degli abusi deve continuare dopo l'ordinazione sacerdotale e la professione religiosa, con contenuti specifici, a seconda del ministero pastorale di ciascuno.

4.5 Nel caso di sacerdoti extradiocesani che esercitano un ministero pastorale in diocesi, anche temporaneo, così come per i religiosi ai quali viene affidato dal Vescovo un incarico diocesano, il Vescovo o il Superiore maggiore *ad quem* deve ricevere dal Vescovo o Superiore *a quo* informazioni scritte, veritiere e complete, comprensive di eventuali elementi di sospetto o allarme. Lo stesso obbligo incombe al Vescovo o Superiore che autorizza o dispone l'esercizio del ministero in altre circoscrizioni ecclesiastiche. La documentazione ecclesiastica potrà essere opportunamente completata con attestazioni civili che escludano qualsiasi precedente in materia.

5. TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI PRESUNTI ABUSI SESSUALI

5.1 Non esiste ancora una definizione universale dell'abuso sessuale e ciò è dovuto alle differenze culturali e alle diverse norme stabilite dai singoli Stati, che rendono quindi difficile uniformare, anche scientificamente, i criteri. In merito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità così si esprime: «Per abuso sessuale si definisce il coinvolgimento di un minore in atti sessuali che egli o essa non comprende completamente, per i quali non è in grado di acconsentire o per i quali il bambino non ha ancora raggiunto un livello di sviluppo adeguato, o ancora che violano la legge o i tabù sociali. I minori possono essere abusati sessualmente sia da adulti che da altri minori che sono, in ragione della loro età o livello di sviluppo, in una posizione di responsabilità, fiducia o potere nei confronti della vittima» (OMS, Rapporto mondiale sulla violenza e la salute, 2002).

5.2 La normativa canonica annovera gli abusi sessuali commessi da chierici su minori tra i delitti più gravi contro i costumi riservati al giudizio del Dicastero per la Dottrina della Fede. In particolare, stabilisce che venga perseguito «il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; l'ignoranza o l'errore da parte del chierico circa l'età del minore non costituisce circostanza attenuante o esimente» e «l'acquisizione, la detenzione, l'esibizione o la divulgazione, a fine di libidine o di lucro, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo o con qualunque strumento» (cfr. *Normae de delictis reservatis*, art. 6; cfr. anche *Vos estis lux mundi*, art. 1, § 1, lett. a, e i cann. 1395 e 1398).

5.3 Per «minore» si intende ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni. Al minore è equiparata, dalla normativa canonica, la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione (cfr. *Normae de delictis reservatis*, art. 6, 1°).

5.4 Per «adulto vulnerabile» si intende ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 1, § 2, b).

5.5 Non può essere tollerato nessun clima di complice e omertoso silenzio in tema di abuso sessuale nei confronti di minori o persone vulnerabili: chiunque abbia notizia della presunta commissione in ambito ecclesiale di abusi sessuali nei confronti di minori o persone vulnerabili è tenuto a segnalare tempestivamente i fatti di sua conoscenza alla competente autorità ecclesiastica, a tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, della ricerca della verità e del ristabilimento della giustizia, se lesa.

5.6 La segnalazione non solo non esclude, ma neppure intende ostacolare la presentazione di denuncia alla competente autorità dello Stato, che anzi viene incoraggiata qualora se ne ravvisino gli estremi. Per questo motivo, il segnalante di presunti abusi sessuali su minorenni commessi in ambito ecclesiale e/o colui che dichiara di aver sofferto tale delitto e/o i suoi genitori o tutori vengano sempre e chiaramente informati dall'autorità ecclesiastica della possibilità di presentare denuncia secondo le leggi dello Stato e del fatto che la procedura canonica, indipendente e autonoma rispetto a quella civile, non intende in alcun modo sostituirsi a essa.

5.7 Salvo nel caso di conoscenza della notizia da parte di un chierico nell'esercizio del ministero in foro interno, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso un abuso sessuale su un minore o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o un adulto vulnerabile, da parte di un chierico o di un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica, ha l'obbligo di segnalarlo tempestivamente all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO. Questa segnalazione non costituisce una violazione del segreto d'ufficio, né può dar luogo a pregiudizi, ritorsioni o discriminazione (cfr. *Vos estis lux mundi*, artt. 3, § 1; 4, §§ 1-2).

5.8 Ogni segnalazione deve essere accolta dall'Ordinario che può opportunamente avvalersi del Servizio Regionale/Interdiocesano/Diocesano Tutela Minori. Questi, attraverso personale appositamente formato e dotato delle qualità umane necessarie, secondo i protocolli stabiliti dal Servizio Nazionale Tutela Minori, assicura l'accoglienza, l'ascolto competente e l'accompagnamento rispettoso delle segnalazioni.

5.9 Qualora la segnalazione indirizzata direttamente al Servizio Regionale/Interdiocesano/Diocesano Tutela Minori riguardi un chierico andrà informato il Vescovo o il Superiore competente, perché proceda all'indagine previa prevista dalle procedure canoniche.

5.10 L'ascolto e l'accoglienza del segnalante e/o di colui che dichiara di aver subito un abuso sessuale e/o dei suoi familiari deve avvenire in un ambiente accessibile, protetto e riservato. A tutela della trasparenza dell'attività espletata, è opportuno che ogni colloquio con l'autorità ecclesiastica sia debitamente documentato quantomeno mediante un testo sottoscritto congiuntamente dagli intervenuti o altra modalità convenuta tra i presenti.

5.11 La segnalazione deve contenere elementi circostanziati, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un'accurata valutazione (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 3, § 4).

5.12 Le segnalazioni saranno tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei cann. 471, 2° CIC e 244 § 2, 2° CCEO (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 2, § 2).

5.13 A chi effettua una segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 4, § 3).

5.14 Il segnalante potrà anche richiedere che la sua identità non venga resa nota all'accusato; tale richiesta sarà accolta se, nel caso concreto, sia consentita dalla normativa canonica e se la testimonianza del segnalante non risulterà determinante nell'accertamento del fatto segnalato.

5.15 Salvo che la segnalazione riguardi Vescovi o coloro che sono ad essi equiparati (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 6), l'Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmetta senza indugio all'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all'Ordinario proprio della persona segnalata, i quali procederanno a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 2, § 3).

5.16 Per quanto riguarda le segnalazioni a carico dei Vescovi o dei soggetti indicati in *Vos estis lux mundi*, art. 6, riguardanti presunti abusi sessuali commessi su minori o persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione o adulti vulnerabili, piuttosto che azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di chierici o membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica o moderatori delle Associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica, queste andranno trattate secondo le disposizioni della Lett. Apost. *Vos estis lux mundi*.

5.17 Qualora l'autorità ecclesiastica fosse messa a conoscenza di abusi sessuali su minorenni commessi da operatori pastorali laici che operano nelle comunità ecclesiali, ferma restando la presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna definitiva e la tutela della buona fama delle persone coinvolte, eventualmente sentito il Referente Diocesano Tutela Minori o il Servizio Diocesano/Interdiocesano Tutela Minori, si atterrà alle norme civili e canoniche in materia (cfr. can. 1398 § 2); se richiesta, fornirà piena collaborazione all'autorità giudiziaria; adotterà comunque i provvedimenti cautelativi che rientrano nelle sue possibilità per tutelare al meglio i minori coinvolti nelle attività pastorali.

6. LE PROCEDURE CANONICHE IN CASO DI PRESUNTO ABUSO SESSUALE COMMESSO DA PARTE DI CHIERICI NEI CONFRONTI DI MINORI

6.1 L'Ordinario competente, quando abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori ad opera di chierici sottoposti alla sua giurisdizione, deve innanzitutto procedere ad espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui ai cann. 1717, § 1 CIC e 1468 § 1 CCEO (cfr. anche *Normae de delictis reservatis*, art. 10 § 1), relativi alla verifica della verosimiglianza della *notitia criminis*; affiderà il relativo incarico, qualora fosse ritenuto giusto ed opportuno, a persona idonea di provata prudenza ed esperienza; curerà di tutelare al meglio la riservatezza e la buona fama di tutte le persone coinvolte. Potrà affidare questa prima valutazione al Servizio Regionale Tutela Minori o al Servizio diocesano/Interdiocesano Tutela minori o al Referente diocesano Tutela Minori. Restano fermi i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale.

6.2 Durante tale fase spetta al discernimento dell'Ordinario competente, valutato debitamente ogni singolo caso, la scelta di informare o meno il chierico delle accuse e di adottare nei confronti di quest'ultimo tutti i provvedimenti necessari affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati possano essere reiterati.

6.3 Nel suo discernimento il Vescovo o il Superiore competente terrà presente il primario interesse della sicurezza e tutela del minore. A tal fine, ferma restando la presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna definitiva e la valutazione di ogni singolo caso concreto, il Vescovo o il Superiore competente, per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il corso della giustizia, possono proibire all'accusato l'esercizio del ministero e di ogni attività pastorale con minori, allontanare l'accusato dal ministero sacro o da un ufficio e compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in un determinato luogo (cfr. cann. 1722 CIC e 1473 CCEO e art. 10 § 2 *Normae de delictis reservatis*).

6.4 I provvedimenti eventualmente adottati, stante la loro natura cautelare, venendo meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano *ipso iure* al termine del processo penale canonico.

6.5 A fronte del grave e concreto pericolo di reiterazione del presunto delitto, i provvedimenti canonici assunti potranno essere resi pubblici, fatte salve le procedure canoniche previste, soppesando il suddetto pericolo al diritto alla buona fama e alla riservatezza dei soggetti coinvolti e all'esigenza di segretezza per un più efficace svolgimento delle indagini. In ogni caso, prevale la tutela della sicurezza dei minori.

6.6 Qualora, verificata positivamente la verosimiglianza della notizia di delitto, sia ritenuto assolutamente superfluo lo svolgimento dell'indagine previa, l'Ordinario potrà deferire il caso direttamente al Dicastero per la dottrina della Fede (cfr. cann. 1717, § 1 CIC e 1468 § 1 CCEO; *Normae de delictis reservatis*, art. 10 §§ 1 e 3).

6.7 Qualora, invece, escluda motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto (caso di «manifesta e comprovata infondatezza»), l'Ordinario competente potrà emettere un decreto di archiviazione, conservando la documentazione idonea a consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l'attività svolta e i motivi della decisione.

6.8 Nel caso in cui, constatata la verosimiglianza della *notitia criminis*, l'Ordinario competente, non ritenga assolutamente superflua l'indagine previa, proceda al suo svolgimento osservando il disposto dei cann. 1717 CIC e 1468 CCEO. In particolare, qualora l'Ordinario competente non ritenga di doversi procedere personalmente, nomini a tal fine un investigatore esperto in materia processuale e prudente nel discernimento, nonché un presbitero con funzioni di Notaio. L'indagine dovrà ricostruire: i fatti della presunta condotta delittuosa, il numero e il tempo dei presunti atti delittuosi, le generalità e l'età delle presunte vittime, il danno che potrebbe essere stato arrecato,

l'eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non riservati. Nel corso dell'indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche rogando il Vescovo o il Superiore di altre diocesi o comunità ove l'indagato abbia dimorato; dovrà essere ascoltata la presunta vittima e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell'autorità civile, ove sussistenti. Se lo ritiene opportuno, il Vescovo o il Superiore competente potranno affidare l'indagine previa al Servizio regionale/interdiocesano tutela minori, che agirà nel rispetto della normativa canonica, riferendo al Vescovo o al Superiore stesso.

6.9 In particolare, la formale assunzione della testimonianza del minore deve avvenire solo se determinante per l'accertamento del fatto e previo consenso scritto dei genitori o dei tutori legali. Nel caso, si proceda in un ambiente protetto e riservato, in perfetta osservanza delle metodologie e dei criteri di ascolto della presunta vittima di abuso sessuale, alla presenza di un professionista in possesso di competenze specifiche, relative alle condizioni psicologiche, cognitive ed emotive del soggetto debole. Il minore può sempre farsi assistere e supportare dai genitori o dal tutore legale o da altro soggetto di fiducia da lui stesso indicato. Anche in tale fase è prioritario il bene del minore.

6.10 Delle attività svolte durante l'indagine previa dovrà essere conservata una completa documentazione nell'archivio segreto della curia, ai sensi dei cann. 1719 CIC e 1470 CCEO.

6.11 Terminata l'indagine previa, l'Ordinario competente la renderà nota al Dicastero per la Dottrina della Fede, in base al disposto dell'art. 10 § 1 delle *Normae de delictis reservatis*, così che lo stesso Dicastero possa assumere le decisioni conseguenti.

6.12 I *delicta graviora* possono essere perseguiti con processo «giudiziale» (artt. 12-18 delle *Normae de delictis reservatis*) o con processo «extragiudiziale» (artt. 19-25 delle *Normae de delictis reservatis*). Se il Dicastero per la Dottrina della fede non avoca a sé la causa per circostanze particolari, dispone che l'Ordinario o il Gerarca proceda con il primo grado del processo penale, da compiere secondo le indicazioni del predetto Dicastero (cfr. art. 10 § 1 delle *Normae de delictis reservatis*), il quale costituisce in ogni caso il Tribunale di seconda istanza. I Moderatori supremi degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio possono costituire un proprio Tribunale di primo grado.

6.13 In tutti i Tribunali, per le cause di cui alle *Normae de delictis reservatis*, «possono adempiere validamente la funzione di: 1° Giudice e Promotore di Giustizia solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica; 2° Notaio e Cancelliere solamente sacerdoti di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto; 3° Avvocato e Procuratore fedeli provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, che vengono ammessi dal Presidente del Collegio» (*Normae de delictis reservatis*, art. 13). Il Dicastero per la Dottrina della Fede, in casi particolari, può concedere la dispensa dal requisito del sacerdozio (*Normae de delictis reservatis*, art. 14).

6.14 Nel caso in cui il Dicastero per la Dottrina della Fede disponga di procedere per decreto extragiudiziale, il Vescovo o il Superiore competente dovrà nondimeno garantire in modo pieno al chierico accusato l'esercizio del diritto fondamentale alla difesa (cfr. cann. 1720 CIC e 1486 CCEO).

6.15 Le misure che possono essere adottate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell'abuso sessuale di un minore sono generalmente di due tipi: 1) provvedimenti che possono essere accompagnati da un precetto penale, finalizzati a restringere il ministero pubblico in modo completo o almeno a escludere i contatti con minori.; 2) pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale.

6.16 Le pene perpetue non possono essere inflitte o dichiarate attraverso decreto extragiudiziale (can. 1342, § 2 CIC), salvo il caso in cui il Dicastero per la Dottrina della Fede abbia previamente autorizzato in tal senso l'autorità ecclesiastica incaricata tramite mandato ex art. 19 § 2 delle *Normae de delictis reservatis*. In mancanza del predetto mandato, il Vescovo o il Superiore dovranno a tal fine rivolgersi al Dicastero per la Dottrina della Fede, che ha anche la facoltà di portare direttamente davanti al Santo Padre i casi più gravi per la dimissione ex officio. L'accusato ha sempre la facoltà di presentare liberamente al Santo Padre la domanda per la dispensa dagli obblighi sacerdotali e se, del caso, religiosi.

6.17 Nel caso in cui l'azione penale sia palesemente prescritta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 § 3 delle *Normae de delictis reservatis*, il Vescovo o il Superiore competente, potranno adottare provvedimenti per la tutela dei minori, sentito il Dicastero per la Dottrina della Fede.

6.18 Nel caso in cui l'azione penale sia palesemente prescritta, il Vescovo o il Superiore competente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 *Normae de delictis reservatis*, potranno adottare provvedimenti per la tutela dei minori, sentita la Congregazione per la Dottrina della Fede.

7. L'ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ABUSATORI

7.1 Ribadito con forza che occorre agire con assoluta determinazione per fermare le persone abusanti secondo le leggi vigenti e le disposizioni canoniche, il chierico colpevole di questi gravi abusi, compreso quello dimesso dallo stato clericale, non deve essere lasciato solo, ma accompagnato nel suo cammino di responsabilizzazione, richiesta di perdono e riconciliazione, riparazione, cura psicologica e sostegno spirituale.

7.2 La responsabilità della commissione di un delitto sessuale è personale. La condanna definitiva per abuso sessuale impone al reo una giusta pena e la riparazione del danno cagionato.

7.3 L'abuso in ambito ecclesiale, soprattutto se commesso da un chierico, ferisce e danneggia l'intera comunità ecclesiale nella sua credibilità e affidabilità.

8. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ CIVILI

8.1 Nel rispetto della reciproca autonomia degli ordinamenti ecclesiastico e civile, nonché della normativa canonica, civile e concordataria, si intende fornire una significativa collaborazione con l'autorità giudiziaria dello Stato nell'accertamento del fatto, nell'ottica della comune ricerca del bene dei soggetti deboli, della verità e della riparazione della giustizia, se lesa.

8.2 L'autorità ecclesiastica, benché non abbia l'obbligo giuridico di denunciare all'autorità giudiziaria le notizie ricevute di presunti abusi su minori (in quanto non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio), ogniqualvolta riceva una segnalazione di un presunto abuso sessuale commesso da un chierico, in ambito ecclesiale, nei confronti di un minore di età, informi l'autore della segnalazione e il genitore o il tutore legale della presunta vittima che quanto appreso potrà essere trasmesso, in forma di esposto, alla competente autorità giudiziaria dello Stato. A tal fine l'autorità ecclesiastica richiama all'autore della segnalazione di formalizzare per iscritto la *notitia criminis* portata alla sua attenzione, perché detta comunicazione, in presenza di reato perseguibile per la legge dello Stato, possa costituire la base dell'esposto all'autorità giudiziaria. L'autorità ecclesiastica ha l'obbligo morale di procedere all'inoltro dell'esposto all'autorità civile qualora, dopo il sollecito espletamento dell'indagine previa, sia accertata la sussistenza del *fumus delicti*. L'autorità ecclesiastica non procederà a presentare l'esposto nel caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, da parte della vittima (se nel frattempo divenuta maggiorenne), dei suoi genitori o dei tutori

legali, fatto salvo sempre il prioritario interesse del minorenne.

8.3 Anche qualora non risulti in atto un procedimento penale da parte dello Stato (ricomprendendosi in esso anche la fase delle indagini preliminari), il Vescovo o il Superiore competente dovranno ugualmente attivare la procedura canonica senza ritardo ove abbiano avuto notizia di possibili abusi, procedendo al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all'indagine previa e all'adozione degli opportuni provvedimenti cautelari.

8.4 Nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo o del Superiore con le autorità civili, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa canonica, concordataria e civile. Una volta adottate le misure cautelari canoniche ritenute necessarie, il Vescovo o il Superiore competente potranno valutare l'opportunità di sospendere le attività di indagine canonica per evitare inutili sovrapposizioni.

8.5 Il Vescovo o il Superiore competente potrà far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale, senza che questo gli impedisca o lo esoneri da una propria valutazione, ai sensi della legge canonica.

8.6 Nel caso in cui sia aperta una procedura civile, in assenza di grave causa contraria, nell'ambito delle relative competenze e nel rigoroso rispetto della normativa canonica, concordataria e civile, il Vescovo o il Superiore maggiore sono tenuti a dare la massima collaborazione all'autorità statale.

9. FALSE ACCUSE

Le false accuse ledono gravemente la buona fama e l'onorabilità della persona accusata e dell'intera comunità ecclesiale e possono essere punite, fatte salve le azioni previste dall'ordinamento civile, con una giusta pena, non esclusa la censura (cfr. cann. 1390 CIC, 1452 e 1454 CCEO). La persona falsamente accusata di avere compiuto abusi ha il diritto di vedere tutelata e ripristinata la sua buona fama e onorabilità. Il Vescovo o il Superiore competente hanno il dovere di tutelare la comunità ristabilendo la verità.

10. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

10.1 La Chiesa intende contribuire a diffondere una cultura della protezione attraverso un serio impegno nella comunicazione con iniziative di informazione e formazione che fanno capo a persone, gruppi e uffici responsabili.

10.2 A tale scopo, avvalendosi di personale competente e tecnologie adeguate, il *SRTM/SITM/RDTM* offre a tutti coloro che sono interessati la possibilità di usufruire di strumenti formativi e informativi che possano essere facilmente accessibili. Utile, a tal scopo, un sito del *SRTM/SITM/RDTM* o uno spazio sul sito diocesano, facilmente identificabile e raggiungibile: aggiornato sistematicamente, può diventare il riferimento autorevole a cui rimandare, indicando le persone a cui rivolgersi e le procedure da seguire.

10.3 È importante che la comunità ecclesiale, nelle modalità più opportune, sia informata e resa consapevole di ciò che avviene in essa e che necessariamente la coinvolge; deve, inoltre, essere motivata per divenire protagonista dell'azione di prevenzione e protezione al suo interno e nella società.

10.4 Ogni *SRTM/SITM* deve disporre di un portavoce ufficiale, così come è bene che anche in ogni Diocesi e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica la comunicazione venga affidata a un portavoce ufficiale (normalmente il responsabile dell'Ufficio di comunicazione della Diocesi,

dell'Istituto e della Società o dell'Istituzione interessata), in modo da evitare una moltiplicazione di voci distinte o divergenti, che potrebbe essere causa di confusione e disorientamento.

10.5 La stessa istituzione ecclesiale, nel rispetto della legge canonica, deve diventare protagonista della comunicazione, assumendola con convinzione, attenta a rispondere alle legittime domande di informazioni, senza ritardi o silenzi incomprensibili.

11. SERVIZI ECCLESIALI A TUTELA DEI MINORI E DEGLI ADULTI VULNERABILI

Sono costituiti, con propri regolamenti, i seguenti Servizi e Referenti:

- il Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori;
- il Servizio Regionale/Interdiocesano per la Tutela dei Minori;
- i Referenti Diocesani per la Tutela dei Minori.

12. STRUMENTI DI VERIFICA

12.1 Il *SNTM* appronterà un sistema di verifica circa l'osservanza delle presenti Linee guida e di valutazione della loro efficacia.

12.2 Ogni anno, in occasione di un incontro dei Vescovi della regione ecclesiastica, si condividerà e si renderà ragione di quanto fatto in ogni diocesi per favorire e implementare la tutela dei minori e la prevenzione degli abusi. All'incontro sarà opportuna la presenza anche dei coordinatori dei Servizi Regionali o Interdiocesani Tutela Minori.

13. OPERATIVITA', AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLE LINEE GUIDA

13.1 Le presenti Linee guida diverranno operative dal giorno della pubblicazione sul sito della CEI.

13.2 Al *SNTM* compete di curare la stesura e la pubblicazione degli strumenti applicativi delle presenti Linee guida.

13.3 Gli eventuali strumenti applicativi delle Linee guida vengono approvati dal Consiglio Permanente della CEI.

13.4 La revisione delle Linee guida è di competenza dell'Assemblea Generale dei Vescovi.

ALLEGATI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* (11 ottobre 2021)
- Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici (3 maggio 2011)
- Lettera Apostolica in forma di “motu proprio” del Sommo Pontefice Francesco “*Vos Estis lux mundi*” (25 marzo 2023)
- Codice di diritto canonico [canoni citati]

**RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI: Rescritto del Santo Padre
Francesco con cui approva le Norme sui delitti riservati alla
Congregazione per la Dottrina della Fede**

Rescriptum ex Audientia SS.mi

Summus Pontifex Franciscus benigne annuit precibus Congregationis pro Doctrina Fidei, ut *Normae de gravioribus delictis eidem Congregationi reservatis*, Litteris Apostolicis Motu Proprio sub inscriptione «Sacramentorum sanctitatis tutela» datis a S. Ioanne Paulo II die XXX mensis Aprilis anno Domini MMI promulgatae et a Summo Pontifice Benedicto XVI die XXI mensis Maii anno Domini MMX recensitae, iuxta novam earundem, quae sequitur, editionem emendentur, simul iubens ut una cum hoc Rescripto a die VIII mensis Decembris anno Domini MMXXI vigere incipiant et in ephemeride *L'Osservatore Romano* publici iuris fiant ac deinde in Actis Apostolicae Sedis commentario officiali eiusdem edantur, contrariis quibuslibet, peculiari etiam mentione dignis, non obstantibus.

Die XI mensis Octobris anno Domini MMXXI.

Aloisius F. Card. Ladaria, S.I.
Praefectus

+ **Iacobus Morandi**
Archiepiscopus tit. Caeretanus
a Secretis

Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede

Parte Prima

NORME SOSTANZIALI

Art. 1

§1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell'art. 52 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, giudica, ai sensi dell'art. 2 §2, i delitti contro la fede, nonché i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la *Agendi ratio in doctrinarum examine*.

§2. Nei delitti di cui al §1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 §3 del Codice di Diritto Canonico (= CIC) e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (= CCEO).

§3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al §1 a norma degli articoli seguenti.

Art. 2

§1. I delitti contro la fede, di cui all'art. 1, sono l'eresia, l'apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 CIC e dei cann. 1436 e 1437 CCEO.

§2. Nei casi di cui al § 1 è compito dell'Ordinario o del Gerarca, a norma del diritto, svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

§3. Nei casi di cui al § 1 spetta all'Ordinario o al Gerarca, a norma del diritto, rimettere in foro esterno rispettivamente la scomunica latae sententiae o la scomunica maggiore.

Art. 3

§1. I delitti più gravi contro la santità dell'augustissimo Sacrificio e sacramento dell'Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono: 1° l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1382 § 1 CIC e al can. 1442 CCEO;

2° l'attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 §1, 1 ° CIC; 3° la simulazione dell'azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 § 5 CIC e al can. 1443 CCEO;

4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 CIC e dal can. 702 CCEO, di cui al can. 1381 CIC e al can. 1440 CCEO, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale.

§2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa, di cui al can. 1382 § 2 CIC.

Art. 4

§1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:

1° l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1384 CIC e al can. 1457 CCEO;

2° l'attentata assoluzione sacramentale o l'ascolto vietato della confessione di cui al can. 1379 §1, 2° CIC;

3° la simulazione dell'assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 §5 del CIC e al can. 1443 CCEO;

4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1385 CIC e al can. 1458 CCEO, se diretta al peccato con lo stesso confessore;

5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1386 §1 CIC e al can. 1456 §1 CCEO;

6° la registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o la divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o simulata, di cui al can. 1386 § 3 CIC.

§2. Nelle cause per i delitti di cui al § 1, non è lecito ad alcuno rendere noto il nome del denunciante o penitente, né all'accusato né al suo Patrono, se il denunciante o penitente non hanno dato espresso consenso; si valuti con particolare attenzione la credibilità del denunciante, e si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale, garantendo il diritto di difesa dell'accusato.

Art. 5

Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata ordinazione sacra di una donna:

1° se colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la ricezione del sacro ordine è un fedele soggetto al CIC, incorre nella scomunica *latae sententiae* la cui remissione di cui al can. 1379 § 3 CIC è riservata alla Sede Apostolica;

2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la ricezione del sacro ordine è un fedele soggetto al CCEO, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è riservata alla Sede Apostolica.

Art. 6

I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:

1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; l'ignoranza o l'errore da parte del chierico circa l'età del minore non costituisce circostanza attenuante o esimente;

2° l'acquisizione, la detenzione, l'esibizione o la divulgazione, a fine di libidine o di lucro, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.

Art. 7

Colui che compie i delitti di cui agli artt. 2-6, sia punito, se del caso, oltre quanto previsto per i singoli delitti nel CIC e nel CCEO, nonché nelle presenti Norme, con una giusta pena secondo la gravità del crimine; se chierico può essere punito anche con la dimissione o la deposizione dallo stato clericale.

Art. 8

§1. L'azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in venti anni.

§2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 CIC e del can. 1152 § 3 CCEO. Tuttavia nel delitto di cui all'art. 6 n. 1, la prescrizione decorre dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

§3. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di derogare alla prescrizione per tutti i singoli casi di delitti riservati, anche se concernono delitti commessi prima dell'entrata in vigore delle presenti Norme.

Parte Seconda

NORME PROCEDURALI

Titolo I

Competenza del Tribunale

Art. 9

§1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.

§2. Questo Supremo Tribunale, solo unitamente ai delitti ad esso riservati, giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato in ragione del nesso della persona e della complicità.

§3. I delitti riservati a questo Supremo Tribunale vanno perseguiti in processo giudiziale o per decreto extragiudiziale.

§4. I pronunciamenti di questo Supremo Tribunale, emessi nei limiti della propria competenza, non sono soggetti all'approvazione del Sommo Pontefice.

Art. 10

§1. Ogni volta che l'Ordinario o il Gerarca abbia notizia, almeno verosimile, di un delitto più grave, dopo avere svolto l'indagine previa a norma dei cann. 1717 CIC e 1468 CCEO, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all'Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente.

§2. È competenza dell'Ordinario o del Gerarca, fin dall'inizio dell'indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 CIC o nel can. 1473 CCEO.

§3. Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l'indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all'Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa la quale vi provvede direttamente ovvero a mezzo di un proprio delegato.

Art. 11

La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause relative ai delitti ad essa riservati, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto di difesa, se sono state violate leggi meramente processuali.

Titolo II

Il processo giudiziale

Art. 12

§1. Giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Membri della Congregazione per la Dottrina della Fede.

§2. Presiede il Tribunale, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l'ufficio il Segretario della Congregazione.

§3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici.

Art. 13

In tutti i Tribunali, per le cause di cui alle presenti Norme, possono adempiere validamente la funzione di:

1° Giudice e Promotore di Giustizia solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica;

2° Notaio e Cancelliere solamente sacerdoti di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto;

3° Avvocato e Procuratore fedeli provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, che vengono ammessi dal Presidente del Collegio.

Art. 14

La Congregazione per la Dottrina della Fede in casi particolari può concedere la dispensa dal requisito del sacerdozio.

Art. 15

Il Presidente del Tribunale, udito il Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà di cui all'art. 10 §2.

Art. 16

§1. Terminata in qualunque modo l'istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

§2. Possono proporre appello, entro il termine perentorio di sessanta giorni utili dalla pubblicazione della sentenza di prima istanza, l'accusato e il Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede.

§3. L'appello deve essere proposto innanzi al Supremo Tribunale della Congregazione, il quale, salvo il caso di conferimento del relativo incarico ad un altro Tribunale, giudica in seconda istanza le cause definite in prima istanza dagli altri Tribunali o dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico in altra composizione collegiale.

§4. Non si ammette appello innanzi al Supremo Tribunale della Congregazione avverso la sentenza se unicamente relativa agli altri delitti di cui all'art. 9 §2.

Art. 17

Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un'accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

Art. 18

La cosa passa in giudicato:

1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;

2° se non è stato proposto l'appello entro il termine di cui all'art. 16 § 2;

3° se, in grado di appello, l'istanza andò perentoria o si rinunciò ad essa.

Titolo III

Il processo extragiudiziale

Art.19

§1. Qualora la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia deciso doversi avviare un processo extragiudiziale, si debbono applicare i cann. 1720 CIC o 1486 CCEO.

§2. Previo mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede, possono essere irrogate pene espiatorie perpetue.

Art. 20

§1. Il processo extragiudiziale può essere svolto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede o dall'Ordinario o dal Gerarca o da un loro Delegato.

§2. Possono adempiere la funzione di Delegato solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica.

§3. A norma del can. 1720 CIC in tale processo, per la funzione di Assessore valgono i requisiti di cui al can. 1424 CIC.

§4. Chi svolge l'indagine non può adempiere alle funzioni di cui ai§§ 2 e 3.

§5. A norma del can. 1486 CCEO, possono adempiere la funzione di Promotore di Giustizia solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica.

§6. Possono adempiere la funzione di Notaio solamente sacerdoti di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto.

§7. Il reo deve sempre avvalersi di un Avvocato o Procuratore che deve essere un fedele provvisto di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, ammesso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede o dall'Ordinario o dal Gerarca o dal loro Delegato. Qualora il reo non vi provveda, l'Autorità competente ne nomini uno, che rimarrà nell'incarico finché il reo non ne avrà costituito uno proprio.

Art. 21

La Congregazione per la Dottrina della Fede può concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio e dei titoli accademici di cui all'art. 20.

Art. 22

Terminato in qualunque modo il processo extragiudiziale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

Art. 23

§1. A norma del can. 1734 CIC, il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede e il reo hanno il diritto di chiedere per iscritto la revoca o la correzione del decreto emesso dall'Ordinario o dal suo Delegato ex can. 1720, 3° CIC.

§2. Solo successivamente il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede e il reo, avendo osservato quanto disposto dal can. 1735 CIC, possono proporre ricorso gerarchico al Congresso del medesimo Dicastero a norma del can. 1737 CIC.

§3. Avverso il decreto, emesso dal Gerarca o dal suo Delegato ex can. 1486, § 1, 3 ° CCEO, il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede e il reo possono proporre ricorso gerarchico al Congresso del medesimo Dicastero ex can. 1487 CCEO.

§4. Non si ammette ricorso innanzi al Congresso della Congregazione per la Dottrina della Fede avverso un decreto se relativo unicamente agli altri delitti di cui all'art. 9 §2.

Art. 24

§1. Contro gli atti amministrativi singolari della Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, il Promotore di Giustizia del Dicastero e l'accusato hanno il diritto di presentare ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla medesima Congregazione, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all'art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus.

§2. L'accusato, per la presentazione del ricorso di cui al § 1 deve, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, avvalersi sempre di un Avvocato che sia un fedele, munito di apposito mandato e provvisto di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico.

§3. Il ricorso di cui al §1, ai fini della sua ammissibilità, deve indicare con chiarezza il *petitum* e contenere le motivazioni in iure e in facto sulle quali si basa.

Art. 25

Il decreto penale extragiudiziale diviene definitivo:

1° qualora sia trascorso inutilmente il termine previsto nel can. 1734 § 2 CIC o quello previsto nel can. 1737 § 2 CIC;

2° qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al can. 1487 § 1 CCEO;

3° qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui all'art. 24 § 1 delle presenti Norme;

4° qualora sia stato emesso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede ex art. 24 §1 delle presenti Norme.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 26

È diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede, in qualunque stato e grado del procedimento, deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice, in merito alla dimissione o alla deposizione dallo stato clericale, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi di particolare gravità di cui agli artt. 2-6, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

Art. 27

È diritto dell'accusato, in qualsiasi momento, presentare al Sommo Pontefice, tramite la Congregazione per la Dottrina della Fede, la richiesta di dispensa da tutti gli oneri derivanti dalla sacra ordinazione, incluso il celibato e, se del caso, anche dai voti religiosi.

Art. 28

§1. Ad eccezione delle denunce, dei processi e delle decisioni riguardanti i delitti di cui all'art. 6, sono soggette al segreto pontificio le cause relative ai delitti regolati dalle presenti Norme.

§2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all'accusato o ai testimoni o a coloro che a diverso titolo sono coinvolti nella causa penale, su istanza della parte lesa o anche d'ufficio, sia punito con congrue pene.

Art. 29

In queste cause, insieme alle prescrizioni di queste Norme, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell'uno e dell'altro Codice.

LETTERA CIRCOLARE
per aiutare le conferenze episcopali
nel preparare linee guida
per il trattamento dei casi di abuso sessuale
nei confronti di minori da parte di chierici

3 maggio 2011

Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c'è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l'istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all'applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili.

I. Aspetti generali:

a) Le vittime dell'abuso sessuale:

La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. In occasione di questi incontri, il Santo Padre ha voluto rivolgersi alle vittime con parole di compassione e di sostegno, come quelle contenute nella sua [Lettera Pastorale ai Cattolici d'Irlanda](#) (n.6): "Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata."

b) La protezione dei minori:

In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare "ambienti sicuri" per i minori. Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonché gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell'abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate. I suddetti programmi spesso hanno meritato un riconoscimento come modelli nell'impegno per eliminare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori nelle società odierne.

c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi:

Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: "Non c'è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani" (n. 3, [Discorso ai Cardinali Americani, 23 aprile 2002](#)). Queste parole richiamano alla specifica responsabilità dei Vescovi, dei Superiori Maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Le indicazioni fornite nell'Esortazione Apostolica [Pastores dabo vobis](#), nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede, acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. In particolare si farà in modo che essi apprezzino la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull'argomento. Indicazioni più specifiche possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle case di formazione previste

nella rispettiva *Ratio institutionis sacerdotalis* di ciascuna nazione e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica.

Inoltre, una diligenza particolare dev'essere riservata al doveroso scambio d'informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all'altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.

d) L'accompagnamento dei sacerdoti:

1. Il vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l'importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori;

2. I vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti;

3. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il vescovo può cautelativamente limitarne l'esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente.

e) La cooperazione con le autorità civili:

L'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.

II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico:

Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il *motu proprio* [*Sacramentorum sanctitatis tutela \[SST\]*](#), con il quale l'abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell'elenco dei *delicta graviora* riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La normativa del *motu proprio* vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero diocesano che per il clero religioso.

Nel 2003, l'allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire maggiore flessibilità nelle procedure penali per i *delicta graviora*, fra cui l'uso del processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione *ex officio* nei casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del *motu proprio* approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010. Nelle nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore, si calcolano a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne anche specificato il delitto canonico dell'acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico.

La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori. Se l'accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro delegato devono condurre un'indagine preliminare secondo il can. [1717 CIC](#), il can. [1468 CCEO](#) e l'art. 16 [SST](#).

Se l'accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. E' utile ricordare che normalmente l'imposizione di una pena perpetua, come la *dimissio* dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il diritto canonico (cf. can. 1342 *CIC*) gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l'eventuale inidoneità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della pena perpetua (*SST* Art. 21, §2).

Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell'abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la *dimissio* dallo stato clericale.

In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa *pro bono Ecclesiae* la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato.

L'indagine preliminare e l'intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione.

A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell'accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all'accusato durante l'indagine preliminare.

Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722 *CIC* e dal can. 1473 *CCEO* debbano essere imposte. Secondo l'art. 19 *SST*, ciò deve essere fatto una volta iniziata l'indagine preliminare.

Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l'approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest'ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il *CIC* / *CCEO* nonché con il *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la *recognitio* ai competenti Dicasteri della Curia Romana.

III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere:

Le Linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali Linee guida tengano comunque conto delle seguenti osservazioni:

- a.) il concetto di "abuso sessuale su minori" deve coincidere con la definizione del *motu proprio* SST art. 6 ("il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni"), nonché con la prassi interpretativa e la giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle leggi civili del Paese;
- b.) la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto. Nei casi in cui l'abuso sessuale sia collegato con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (SST, art. 4), il denunciante ha diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote denunciato (SST, art 24);
- c.) le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime;
- d.) l'indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della *privacy* e della buona fama delle persone;
- e.) a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l'opportunità di rispondere alle medesime;
- f.) gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la *potestas regiminis* dei singoli vescovi;
- g.) le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all'eventuale obbligo di avvisare le autorità civili;
- h.) in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno;
- i.) si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità.

Conclusione:

Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali mirano a proteggere i minori e ad aiutare le vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al Vescovo diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all'interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori .

Dal Palazzo del Sant'Uffizio, 3 maggio 2011

William Cardinale Levada
Prefetto

+ Luis F. Ladaria, S.I.
Arcivescovo tit. di Thibica
Segretario

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

“VOS ESTIS LUX MUNDI”

«Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte» (Mt 5, 14).

Nostro Signore Gesù Cristo chiama ogni fedele ad essere esempio luminoso di virtù, integrità e santità. Tutti noi, infatti, siamo chiamati a dare testimonianza concreta della fede in Cristo nella nostra vita e, in particolare, nel nostro rapporto con il prossimo.

I crimini di abuso sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fedeli. Affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano più, serve una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa, così che la santità personale e l’impegno morale possano concorrere a promuovere la piena credibilità dell’annuncio evangelico e l’efficacia della missione della Chiesa. Questo diventa possibile solo con la grazia dello Spirito Santo effuso nei cuori, perché sempre dobbiamo ricordare le parole di Gesù: «Senza di me non potete far nulla» (Gv 15, 5). Anche se tanto già è stato fatto, dobbiamo continuare ad imparare dalle amare lezioni del passato, per guardare con speranza verso il futuro.

Questa responsabilità ricade, anzitutto, sui successori degli Apostoli, preposti da Dio alla guida pastorale del Suo Popolo, ed esige da loro l’impegno nel seguire da vicino le tracce del Divino Maestro. In ragione del loro ministero, infatti, essi reggono «*le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve*» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Lumen gentium, 27).

Quanto in maniera più stringente riguarda i successori degli Apostoli, concerne tutti coloro che in diversi modi assumono ministeri nella Chiesa, professano i consigli evangelici o sono chiamati a servire il Popolo cristiano. Pertanto, è bene che siano adottate a livello universale procedure volte a prevenire e contrastare questi crimini che tradiscono la fiducia dei fedeli.

A tal fine il 7 maggio 2019 ho promulgato una lettera apostolica in forma di *Motu Proprio* contenente norme *ad experimentum* per un triennio.

Ora, trascorso il tempo stabilito,

considerate le osservazioni pervenute dalle Conferenze Episcopali e dai Dicasteri della Curia Romana, valutata l’esperienza di questi anni, per favorire una migliore applicazione di quanto stabilito,

fermo restando quanto previsto dal Codice di Diritto Canonico e dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali in materia penale e processuale,

dispongo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

§ 1. Le presenti norme si applicano in caso di segnalazioni relative a chierici, a membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica e ai moderatori delle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica concernenti:

a)

* un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, o nel costringere qualcuno a realizzare o subire atti sessuali;

** un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con un adulto vulnerabile;

*** l'immorale acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, di immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione;

**** il reclutamento o l'induzione di un minore o di persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o di un adulto vulnerabile a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate;

b) condotte poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 6, consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di uno dei soggetti i cui nel precedente § 1 in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

§ 2. Agli effetti delle presenti norme, si intende per:

a) «*minore*»: ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni; al minore è equiparata la persona abitualmente con uso imperfetto della ragione;

b) «*adulto vulnerabile*»: ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa;

c) «*materiale di pornografia minorile*»: qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi di libidine o di lucro.

Art. 2 – Ricezione delle segnalazioni e protezione dei dati

§ 1. Tenendo conto delle indicazioni eventualmente adottate dalle rispettive Conferenze Episcopali, dai Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e delle Chiese Arcivescovili Maggiori, o dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane *sui iuris*, le Diocesi o le Eparchie, singolarmente o insieme,

devono essere fornite di organismi o uffici facilmente accessibili al pubblico per la recezione delle segnalazioni. A tali organismi o uffici ecclesiastici vanno presentate le segnalazioni.

§ 2. Le informazioni di cui al presente articolo sono tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 § 2, 2° CCEO.

§ 3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 3 § 3, l'Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmette senza indugio all'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all'Ordinario proprio della persona segnalata. Salvo diversa intesa tra i due Ordinari, è compito dell'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti procedere a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.

§ 4. Agli effetti del presente titolo, alle Diocesi sono equiparate le Eparchie e all'Ordinario è equiparato il Gerarca.

Art. 3 – Segnalazione

§ 1. Salvo nel caso di conoscenza della notizia da parte di un chierico nell'esercizio del ministero in foro interno, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalarlo tempestivamente all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal § 3 del presente articolo.

§ 2. Chiunque, in particolare i fedeli laici che ricoprono uffici o esercitano ministeri nella Chiesa, può presentare una segnalazione concernente uno dei fatti di cui all'articolo 1, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo precedente o in qualsiasi altro modo adeguato.

§ 3. Quando la segnalazione riguarda una delle persone indicate all'articolo 6, essa è indirizzata all'Autorità individuata in base agli articoli 8 e 9. La segnalazione può sempre essere indirizzata al competente Dicastero, direttamente o tramite il Rappresentante Pontificio. Nel primo caso il Dicastero informa il Rappresentante Pontificio.

§ 4. La segnalazione deve contenere gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un'accurata valutazione dei fatti.

§ 5. Le notizie possono essere acquisite anche *ex officio*.

Art. 4 – Tutela di chi presenta la segnalazione

§ 1. L'effettuare una segnalazione a norma dell'articolo 3 non costituisce una violazione del segreto d'ufficio.

§ 2. Salvo quanto previsto al canone 1390 CIC e ai canoni 1452 e 1454 CCEO, pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni per aver presentato una segnalazione sono proibiti e possono integrare la condotta di cui all'articolo 1 § 1, lettera b).

§ 3. A chi effettua una segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa, fermo restando quanto disposto dall'art. 5 § 2.

Art. 5 – Cura delle persone

§ 1. Le Autorità ecclesiastiche si impegnano affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e rispetto, e offrono loro, in particolare:

- a) accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi;
- b) assistenza spirituale;
- c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico.

§ 2. Devono comunque essere salvaguardate la legittima tutela della buona fama e la sfera privata di tutte le persone coinvolte, nonché la riservatezza dei dati personali. Alle persone segnalate si applica la presunzione di cui all'art. 13 § 7, fermo restando quanto previsto dall'art. 20.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I VESCOVI ED EQUIPARATI

Art. 6 – Ambito soggettivo di applicazione

Le norme procedurali di cui al presente titolo riguardano i delitti e le condotte di cui all'articolo 1, poste in essere da

- a) Cardinali, Patriarchi, Vescovi e Legati del Romano Pontefice;
- b) chierici che sono o che sono stati preposti alla guida pastorale di una Chiesa particolare o di un'entità ad essa assimilata, latina od orientale, ivi inclusi gli Ordinariati personali, per i fatti commessi *durante munere*;
- c) chierici che sono o che sono stati preposti alla guida pastorale di una Prelatura personale, per i fatti commessi *durante munere*;
- d) chierici che sono o sono stati alla guida di un'associazione pubblica clericale con facoltà di incardinare, per i fatti commessi *durante munere*;
- e) coloro che sono o sono stati Moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri *sui iuris*, per i fatti commessi *durante munere*;
- f) fedeli laici che sono o sono stati Moderatori di associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica, per i fatti commessi *durante munere*.

Art. 7 – Dicastero competente

§ 1. Ai fini del presente titolo, per «*Dicastero competente*» si intende il Dicastero per la Dottrina della Fede, circa i delitti ad esso riservati dalle norme vigenti, nonché, in tutti gli altri casi e per quanto di rispettiva competenza in base alla legge propria della Curia Romana:

– il Dicastero per le Chiese Orientali;

- il Dicastero per i Vescovi;
- il Dicastero per l'Evangelizzazione;
- il Dicastero per il Clero;
- il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.
- il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

§ 2. Al fine di assicurare il migliore coordinamento, il Dicastero competente informa della segnalazione e dell'esito dell'indagine la Segreteria di Stato e gli altri Dicasteri direttamente interessati.

§ 3. Le comunicazioni di cui al presente titolo tra il Metropolita e la Santa Sede avvengono tramite il Rappresentante Pontificio.

Art. 8 – Procedura applicabile in caso di segnalazione riguardante un Vescovo della Chiesa Latina e altri soggetti di cui all'art. 6

§ 1. L'Autorità che riceve una segnalazione la trasmette sia al Dicastero competente sia al Metropolita della Provincia ecclesiastica in cui ha il domicilio la persona segnalata.

§ 2. Qualora la segnalazione riguardi il Metropolita, o la Sede Metropolitana sia vacante, essa è inoltrata alla Santa Sede, nonché al Vescovo suffraganeo più anziano per promozione al quale, in questo caso, si applicano le disposizioni seguenti relative al Metropolita. Ugualmente alla Santa Sede è inoltrata la segnalazione riguardante coloro che sono alla guida pastorale di circoscrizioni ecclesiastiche immediatamente soggette alla stessa Santa Sede.

§ 3. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Legato Pontificio, essa è trasmessa direttamente alla Segreteria di Stato.

Art. 9 – Procedura applicabile nei confronti di Vescovi delle Chiese Orientali e altri soggetti di cui all'art. 6

§ 1. Nel caso di segnalazione nei confronti di un Vescovo, o di un soggetto equiparato, di una Chiesa Patriarcale, Arcivescovile Maggiore o Metropolitana *sui iuris*, essa è inoltrata al rispettivo Patriarca, Arcivescovo Maggiore o Metropolita della Chiesa *sui iuris*.

§ 2. Qualora la segnalazione riguardi un Metropolita di una Chiesa Patriarcale o Arcivescovile Maggiore, che esercita il suo ufficio entro il territorio di queste Chiese, essa è inoltrata al rispettivo Patriarca o Arcivescovo Maggiore.

§ 3. Nei casi che precedono, l'Autorità che ha ricevuto la segnalazione la inoltra anche al Dicastero per le Chiese Orientali.

§ 4. Qualora la persona segnalata sia un Vescovo o un Metropolita fuori dal territorio della Chiesa Patriarcale, Arcivescovile Maggiore o Metropolitana *sui iuris*, la segnalazione è inoltrata al Dicastero per le Chiese Orientali che, se lo ritiene opportuno, informa il Patriarca, l'Arcivescovo Maggiore o il Metropolita *sui iuris* competente.

§ 5. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Patriarca, un Arcivescovo Maggiore, un Metropolita di una Chiesa *sui iuris* o un Vescovo delle altre Chiese Orientali *sui iuris*, essa è inoltrata al Dicastero per le Chiese Orientali.

§ 6. Le disposizioni seguenti relative al Metropolita si applicano all'Autorità ecclesiastica cui è inoltrata la segnalazione in base al presente articolo.

Art. 10 – Procedura applicabile nei confronti dei Moderatori Supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica

Nel caso la segnalazione riguardi coloro che sono o sono stati Moderatori Supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di monasteri *sui iuris* presenti in Urbe e nelle Diocesi suburbicarie, essa è inoltrata al Dicastero competente.

Art. 11 – Doveri iniziali del Metropolita

§ 1. Il Metropolita che riceve la segnalazione chiede senza indugio al Dicastero competente l'incarico per avviare l'indagine.

§ 2. Il Dicastero provvede prontamente e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della prima segnalazione da parte del Rappresentante Pontificio o della richiesta dell'incarico da parte del Metropolita, a fornire le opportune istruzioni riguardo a come procedere nel caso concreto.

§ 3. Qualora il Metropolita ritenga la segnalazione manifestamente infondata, tramite il Rappresentante Pontificio, ne informa il competente Dicastero e salvo diversa disposizione di quest'ultimo, ne dispone l'archiviazione.

Art. 12 – Affidamento dell'indagine a persona diversa dal Metropolita

§ 1. Qualora il Dicastero competente, sentito il Rappresentante Pontificio, ritenga opportuno affidare l'indagine ad una persona diversa dal Metropolita, questi viene informato. Il Metropolita consegna tutte le informazioni e i documenti rilevanti alla persona incaricata dal Dicastero.

§ 2. Nel caso di cui al paragrafo precedente, le disposizioni seguenti relative al Metropolita si applicano alla persona incaricata di condurre l'indagine.

Art. 13 – Svolgimento dell'indagine

§ 1. Il Metropolita, una volta ottenuto l'incarico dal Dicastero competente e nel rispetto delle istruzioni ricevute sul modo di procedere, personalmente o tramite una o più persone idonee:

- a) raccoglie le informazioni rilevanti in merito ai fatti;
- b) accede alle informazioni e ai documenti necessari ai fini dell'indagine custoditi negli archivi degli uffici ecclesiastici;
- c) ottiene la collaborazione di altri Ordinari o Gerarchi, laddove necessario;
- d) chiede informazioni, se lo ritiene opportuno e nel rispetto di quanto stabilito nel successivo § 7, alle persone e alle istituzioni, anche civili, che siano in grado di fornire elementi utili per l'indagine.

§ 2. Qualora si renda necessario sentire un minore o un adulto vulnerabile, il Metropolita adotta modalità adeguate, che tengano conto della loro condizione e delle leggi dello Stato.

§ 3. Nel caso in cui esistano fondati motivi per ritenere che informazioni o documenti concernenti l'indagine possano essere sottratti o distrutti, il Metropolita adotta le misure necessarie per la loro conservazione.

§ 4. Anche quando si avvale di altre persone, il Metropolita resta comunque responsabile della direzione e dello svolgimento delle indagini, nonché della puntuale esecuzione delle istruzioni di cui all'articolo 11 § 2.

§ 5. Il Metropolita è assistito da un notaio scelto liberamente a norma dei canoni 483 § 2 CIC e 253 § 2 CCEO.

§ 6. Il Metropolita è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi. Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l'integrità dell'indagine, è obbligato ad astenersi e a segnalare la circostanza al Dicastero competente.

Ugualmente è tenuto a rivolgersi al Dicastero competente chiunque ritenga esserci nel caso detto conflitto d'interesse.

§ 7. Alla persona indagata è sempre riconosciuta la presunzione di innocenza e la legittima tutela della sua buona fama.

§ 8. Il Metropolita, qualora richiesto dal Dicastero competente, informa la persona dell'indagine a suo carico, la sente sui fatti e la invita a presentare una memoria difensiva. In tali casi, la persona indagata può avvalersi di un procuratore.

§ 9. Periodicamente, secondo le indicazioni ricevute, il Metropolita trasmette al Dicastero competente un'informativa sullo stato delle indagini.

Art. 14 – Coinvolgimento di persone qualificate

§ 1. In conformità con le eventuali direttive della Conferenza Episcopale, del Sinodo dei Vescovi o del Consiglio dei Gerarchi sul modo di coadiuvare nelle indagini il Metropolita, è molto conveniente che i Vescovi della rispettiva Provincia, singolarmente o insieme, stabiliscano elenchi di persone qualificate tra le quali il Metropolita può scegliere quelle più idonee ad assisterlo nell'indagine, secondo le necessità del caso e, in particolare, tenendo conto della cooperazione che può essere offerta dai laici ai sensi dei canoni 228 CIC e 408 CCEO.

§ 2. Il Metropolita è comunque libero di scegliere altre persone ugualmente qualificate.

§ 3. Chiunque assista il Metropolita nell'indagine è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi. Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l'integrità dell'indagine, è obbligato ad astenersi e a segnalare la circostanza al Metropolita.

§ 4. Le persone che assistono il Metropolita prestano giuramento di adempiere convenientemente e fedelmente l'incarico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 § 7.

Art. 15 – Durata dell’indagine

§ 1. Le indagini devono essere concluse entro breve tempo e comunque entro quello indicato nelle istruzioni di cui all’articolo 11 § 2.

§ 2. In presenza di giusti motivi e dopo aver trasmesso un’informativa sullo stato delle indagini, il Metropolita può chiedere la proroga del termine al Dicastero competente.

Art. 16 – Misure cautelari

Qualora i fatti o le circostanze lo richiedano, il Metropolita propone al Dicastero competente l’adozione di provvedimenti o di misure cautelari appropriate nei confronti dell’indagato. Il Dicastero adotta i provvedimenti, sentito il Rappresentante pontificio.

Art. 17 – Istituzione di un fondo

§ 1. Le Province ecclesiastiche, le Conferenze Episcopali, i Sinodi dei Vescovi e i Consigli dei Gerarchi possono stabilire un fondo destinato a sostenere i costi delle indagini, istituito a norma dei canoni 116 e 1303 § 1, 1° CIC e 1047 CCEO, e amministrato secondo le norme del diritto canonico.

§ 2. Su richiesta del Metropolita incaricato, i fondi necessari ai fini dell’indagine sono messi a sua disposizione dall’amministratore del fondo, salvo il dovere di presentare a quest’ultimo un rendiconto al termine dell’indagine.

Art. 18 – Trasmissione degli atti e del *votum*

§ 1. Completata l’indagine, il Metropolita trasmette l’originale degli atti al Dicastero competente insieme al proprio *votum* sui risultati dell’indagine e in risposta agli eventuali quesiti posti nelle istruzioni di cui all’articolo 11 § 2. Copia degli atti viene conservata presso l’Archivio del Rappresentante Pontificio competente.

§ 2. Salvo istruzioni successive del Dicastero competente, le facoltà del Metropolita cessano una volta completata l’indagine.

§ 3. Nel rispetto delle istruzioni del Dicastero competente, il Metropolita, su richiesta, informa dell’esito dell’indagine la persona che afferma di essere stata offesa e, nel caso, la persona che ha fatto la segnalazione o i loro rappresentanti legali.

Art. 19 – Successivi provvedimenti

Il Dicastero competente, salvo che decida di disporre un’indagine suppletiva, procede a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.

Art. 20 – Osservanza delle leggi statali

Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su L'Osservatore Romano, entrando in vigore il 30 aprile 2023, e che venga poi pubblicata negli Acta Apostolicae Sedis. Con la sua entrata in vigore viene abrogata la precedente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio promulgata il 7 maggio 2019.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 25 marzo dell'anno 2023, Solennità dell'Annunciazione del Signore, undicesimo del Pontificato.

FRANCESCO

CODICE DI DIRITTO CANONICO

Can. 134

§ 1. Col nome di Ordinario nel diritto s'intendono, oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368; inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali; e parimenti, per i propri membri, i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria.

§ 2. Col nome di Ordinario del luogo s'intendono tutti quelli recensiti nel §1, eccetto i Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.

§ 3. Quanto viene attribuito nominatamente al Vescovo diocesano nell'ambito della potestà esecutiva, s'intende competere solamente al Vescovo diocesano e agli altri a lui stesso equiparati nel can. 381, §2, esclusi il Vicario generale ed episcopale, se non per mandato speciale.

Can. 471

Tutti coloro che sono ammessi agli uffici della curia devono:

- 1) promettere di adempiere fedelmente l'incarico secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo;
- 2) osservare il segreto nei limiti e secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo.

Can. 489

§ 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell'archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.

§ 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.

Can. 490

§ 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell'archivio segreto.

§ 2. Mentre la sede è vacante, l'archivio o l'armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.

§ 3. Non siano asportati documenti dall'archivio o armadio segreto.

Can. 1342

§ 1. Ogniquale volta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.

§ 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.

§ 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

Can. 1390

§ 1. Chi falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un confessore per il delitto di cui nel can. 1385, incorre nell'interdetto *latae sententiae* e, se sia chierico, anche nella sospensione.

§ 2. Chi presenta al Superiore ecclesiastico un'altra denuncia calunniosa per un delitto, o illegittimamente lede in altro modo l'altrui buona fama, sia punito con una giusta pena a norma del can. 1336, §§ 2-4, a cui inoltre si può aggiungere una censura.

§ 3. Il calunniatore deve anche essere costretto a dare una adeguata soddisfazione.

Can. 1395

§ 1. Il chierico concubinario, oltre il caso di cui nel can. 1394, e il chierico che permanga scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo, siano puniti con la sospensione, alla quale si possono aggiungere gradualmente altre pene, se persista il delitto dopo l'ammonizione, fino alla dimissione dallo stato clericale.

§ 2. Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto pubblicamente, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti.

§ 3. Con la stessa pena di cui al § 2, sia punito il chierico che con violenza, con minacce o con abuso di autorità commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo o costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali.

Can. 1398

§ 1. Sia punito con la privazione dell'ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il chierico:

1° che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela;

2° che recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate;

3° che immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione.

§ 2. Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § 1, o al can. 1395, § 3, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.

Can. 1425

§ 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:

1° le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa connessi, b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.

2° le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.

§ 2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.

§ 3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.

§ 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e

un uditore.

§ 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.

Can. 1717

§ 1. Ogniqualevolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.

§ 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.

§ 3. Chi fa l'indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

Can. 1719

Gli atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario, con i quali l'indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell'archivio segreto della curia.

Can. 1720

Se l'Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:

1° rende note all'imputato l'accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l'imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;

2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;

3° se consta con certezza del delitto e l'azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

Can. 1722

L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il decorso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso, allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

CEI | SERVIZIO NAZIONALE PER LA TUTELA DEI MINORI E DEGLI ADULTI VULNERABILI

Novembre 2023